



Audizione in Commissione agricoltura in merito alla proposta di Direttiva COM(2018)173, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare.

In relazione all'Audizione tenutasi il 24 luglio u.s., di seguito si riportano le considerazioni espresse nel corso dell'intervento.

La proposta di Direttiva COM (2018) 173 che ha l'obiettivo di ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune nella UE, rappresenta un passo avanti importante, nella giusta direzione, per regolamentare a livello europeo una materia già anticipata nel nostro Paese nel 2012 dall'art. 62 in tema di "*Disciplina delle relazioni commerciali di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari*". L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo delle imprese agricole lungo la filiera, particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali.

La norma introduce anche dei miglioramenti correttivi rispetto a quanto fatto dalla norma italiana, individuando in particolare un elenco di pratiche definite sleali che non necessitano di valutazione specifica da parte dell'Autorità di controllo, salvaguardando l'applicazione delle misure nazionali già adottate a tutela degli operatori della filiera quando queste introducono requisiti a maggiore tutela.

Nel merito, riteniamo opportuno non modificare l'impianto, la finalità e gli strumenti della proposta, ma evidenziare solo alcuni passaggi che a nostro avviso dovrebbero essere migliorati, e sottolineare nel contempo le questioni che meritano un approfondimento o chiarimento.

1) Ambito di applicazione:

a. Il testo, nell'attuale formulazione, fa esplicito riferimento alla sola filiera alimentare e ai soli **prodotti alimentari**, escludendo così dall'applicazione della nuova disciplina le produzioni agricole non destinate alla produzione alimentare (tabacco, cotone, etc.). Questa scelta non sembra coerente con i "considerando" della Direttiva e con i riferimenti proposti nell'Impact Assessment che la accompagnano. In entrambi si fa infatti un più ampio e generale riferimento all'intera produzione agricola e crediamo che estendere l'ambito di applicazione a tutti i **prodotti agricoli** sia certamente più funzionale rispetto agli obiettivi della Direttiva stessa.

b. L'ambito applicativo delle disposizioni sui termini di pagamenti riguarda solo i **prodotti alimentari deperibili**. Resterebbero fuori una serie di produzioni agricole ed alimentari assai rilevanti (basti pensare al grano, al granturco, al riso, ecc.), che a nostro giudizio potrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione

c. La proposta circoscrive la sua applicazione alle sole vendite di prodotti **dalle micro e PMI ad acquirenti che non siano PMI** (rientrano tra le micro imprese quelle che occupano meno di 10 persone ed hanno un fatturato annuo ovvero un totale di

bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, e tra le PMI quelle che occupano meno di 250 persone ed hanno un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro od un totale annuo di bilancio che non supera i 43 milioni di euro). In realtà si tratta di una disposizione che risulta distante dalla vigente generale disciplina in tema di ritardi nei pagamenti che fa riferimento alle imprese commerciali in quanto tali, senza distinguere in ordine alla dimensione (v. la Direttiva 211/7/UE ed il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 31). Crediamo che estendere il campo di applicazione a **tutti i soggetti commerciali** possa offrire migliori garanzie.

2) **Tipizzazione delle Pratiche commerciali sleali e coesistenza con le norme nazionali:**

a. Nella bozza della Direttiva, dopo aver individuato alcune ipotesi tipizzate di pratiche commerciali sleali, si dispone all'articolo 8 quanto segue: *“Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali che vadano al di là di quelle previste agli articoli 3, 5, 6 e 7, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.”* Su questo punto occorre avere la certezza che con l'applicazione della Direttiva si abbia una **doppia protezione per le imprese agricole, per evitare il rischio** che gli effetti del **DM 199** possano essere in qualche modo inficiati. In altri termini, seppur l'articolo 3 preveda una elencazione di pratiche commerciali sleali tassativamente vietate dal legislatore comunitario, l'articolo 8 lascerebbe impregiudicate le altre ipotesi normate a livello interno dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e dal relativo DM di attuazione del 19 ottobre 2012, n. 199. Il rischio altrimenti, potrebbe essere quello di passare a una **protezione più blanda** che mette in discussione le decisioni prese nel 2012 con il DM 199.

3) **Pratiche sleali non obbligatorie (art 3. 2 lettere a, b, c e d)**

a. La Direttiva prevede che le pratiche individuate all'art. 3.2, possano essere consentite, ove *“concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura”*. Questa previsione rischia di privare di concreta applicazione la disposizione in riferimento alla prassi della GDO, in grado di predisporre moduli contrattuali idonei a coprire siffatte fattispecie. Questo tema richiede una valutazione giuridica in relazione alla possibilità di suggerire **che ulteriori pratiche**, che il progetto di Direttiva inserisce in un elenco che le ammette, se oggetto di formalizzazione scritta tra le parti, vengano inserite tra quelle vietate.

4) **Contratti scritti e contrattualizzazione**

a. Anche se nelle considerazioni illustrative della Direttiva, la Commissione sottolinea che *“...le pratiche commerciali sleali non sono sempre stabilite in un contratto scritto e possono verificarsi, in linea di principio, in qualsiasi fase dell'operazione commerciale tra l'acquirente e il fornitore della filiera alimentare, anche a posteriori dopo la conclusione di un contratto”* riteniamo che sia importante, come già previsto dall'art. 62, inserire che i contratti debbano essere stipulati in forma scritta e devono contenere in maniera chiara e trasparente gli elementi rilevanti dell'accordo commerciale compreso il prezzo, termine ultimo di consegna e condizioni (comprese indicazioni per i pagamenti in ritardo), così come diritti al pagamento e procedure di risoluzione.

b. Infine auspichiamo che la stabilità dei rapporti tra i soggetti della filiera possa essere in questo quadro incentivata. Mi riferisco in particolare ai contratti di filiera, che possono essere uno strumento di garanzia per tutte le parti coinvolte a partire dai consumatori.

5) Ruolo e Poteri dell'Autorità Garante o cosiddetta "di contrasto"

a. Uno dei passaggi importanti previsto nella Direttiva è l'obbligo degli Stati Membri di istituire un'Autorità competente per l'applicazione delle pratiche commerciali sleali, investendo le Autorità di controllo dei poteri necessari per avviare un'inchiesta di propria iniziativa o sulla base di una denuncia, per raccogliere informazioni, porre fine ad un'infrazione, infliggere sanzioni e pubblicare le decisioni prese per ottenere un effetto deterrente. E' importante definire i tempi entro i quali l'Autorità deve rispondere e nell'applicazione delle norme, definire il meccanismo di coordinamento tra le Autorità competenti a livello UE per assicurare la loro applicazione coordinata.

6) Denunce dei fornitori

Ai fini di garantire ulteriormente i denunciati, è importante che anche le organizzazioni di rappresentanza dei produttori possano presentare denuncia alla Autorità competente per conto dei fornitori (produttori) e essere parte in causa del procedimento.

Per le considerazioni sopraesposte condividiamo gli emendamenti alla Direttiva in oggetto, contenuti nel progetto di relazione 2018/0082 (COD) del 18 .6 2018 presentato dal relatore Paolo De Castro che contengono molti dei temi evidenziati in questa nota ed altre precisazioni che migliorano l'efficacia dei contenuti della Direttiva della Commissione.